

COMUNE DI PRAMOLLO

PROVINCIA DI TORINO



REGOLAMENTO COMUNALE

PER I SERVIZI CIMITERIALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 17 Giugno 2000
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 14 Giugno 2001
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28 Marzo 2008
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27 Dicembre 2010

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

- (1) I servizi di polizia mortuaria e cimiteriale e i trasporti funebri sono regolati dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.i., dalle relative circolari esplicative emanate dal ministero della sanità e dal titolo VI° del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934.
- (2) Il presente regolamento, in osservanza delle predette disposizioni, ha per oggetto la disciplina del diritto di sepoltura nei cimiteri comunali, delle concessioni di aree per sepolture e della costruzione di sepolcri privati nei cimiteri comunali.

Articolo 2

- (1) Il comune di Pramollo ha quattro cimiteri comunali: il cimitero in borgata Rue, il cimitero in borgata Murice, il cimitero in borgata Ruata e quello in borgata Pomeano.

CAPITOLO PRIMO TRASPORTO DEI CADAVERI

Articolo 3

- (1) L'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità e i percorsi consentiti, il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito sono disciplinati dal Sindaco.

Articolo 4

- (1) I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero oppure dall'abitazione al cimitero quando non vengano eseguite funzioni religiose.

Articolo 5

- (1) I cortei funebri non debbono fare soste lungo la strada ne' possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Articolo 6

- (1) Il trasporto di un cadavere in altro comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico provvedimento dal Sindaco. Al rilascio del provvedimento di autorizzazione è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro comune.

Articolo 7

- (1) Le caratteristiche dei feretri per il trasporto dei cadaveri all'estero o dall'estero o da Comune a Comune, onde essere inumate, tumulate o cremate sono stabilite dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 8

- (1) Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, fermo restando il provvedimento di autorizzazione, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali

igieniche stabilite per il trasporto salme. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili, debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

- (2) Qualora le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

CAPITOLO SECONDO CREMAZIONI

Articolo 9

- (1) La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:
- disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.
- (2) In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
- (3) Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.
- (4) Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.
- (5) Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'Ufficiale dello Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.
- (6) L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/01 art. 3 comma 1. lett. a). In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente

sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

- (7) In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.
- (8) La cremazione dei cadaveri può essere eseguita solo nei forni crematori autorizzati.

Articolo 9 bis

- (1) Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile. Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da Circolare del Ministero della Sanità 31.07.1998, n. 10 e D.P.R. 15.07.2003, n. 254.
- (2) Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria possono:
 - permanere nella stessa fossa;
 - essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione;
 - essere avviati a cremazione.
- (3) Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria possono:
 - permanere nello stesso tumulo;
 - essere avviati a cremazione;
 - essere inumati in quadrati appositi.
- (4) Sull'esterno del contenitore degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dovrà essere riportata l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
- (5) È consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché nell'immediato intorno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di inumazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è stabilito ordinariamente in:
 - 5 anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
 - 2 anni, nel caso si presenti ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.
- (6) La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.
- (7) Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, viene data pubblicità con pubbliche affissioni presso i campi comuni in esumazione e per le altre sepolture in scadenza presso l'anagrafe dei cimiteri.
- (8) Con tali pubbliche affissioni viene informata preventivamente la cittadinanza del periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali nonché del trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.
- (9) In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel cimitero, il Sindaco, sentita l'A.S.L.

territorialmente competente, dispone la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:

- delle circostanze rilevate;
 - del periodo di effettuazione della cremazione;
 - del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
- (10) Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria o nei casi di cui al comma 9, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.
- (11) L'Ufficiale di stato civile, l'A.S.L., il gestore del cimitero, sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del codice penale o di distruzione o dispersione delle ceneri previsto dall'articolo 411 del codice penale.
- (12) La cremazione di resti mortali e di ossa può essere eseguita solo nei forni crematori autorizzati.

Articolo 9 ter

- (1) Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.
- (2) La dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri di Pramollo, ai sensi della l. 130/01, è consentita unicamente nei cinerari comuni dei cimiteri di Borgata Rue, Borgata Murise, Borgata Ruata e Borgata Pomeano non essendoci al momento un'area idonea.
- (3) Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni consentite dalla legge, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Articolo 10

- (1) L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30.03.2001 n. 130 e dalla L.R. Piemonte 31.10.2007, n. 20.
- (2) Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà.
- (3) La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 7 della L.R. 20/2007.
- (4) La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce il documento che accompagnerà le ceneri.
- (5) Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
- (6) I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri.

- (7) Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.
- (8) Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione.
- (9) In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del D.P.R. 10.09.1990, n. 285. Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.

Articolo 10 bis

- (1) L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:
 - a) tumulata:
 - la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale in sepoltura di famiglia;
 - la tumulazione in sepoltura di famiglia, loculi è per il periodo concessorio residuo.
 - b) inumata:
 - l'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri;
 - la durata dell'inumazione è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale;
 - le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m. 0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. È d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo;
 - ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa;
 - l'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione;
 - il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa, determinata dalla Giunta Comunale con propria deliberazione;
 - b) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del D.P.R. 285/1990;
 - c) consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 10.

Articolo 10 ter

- (1) La dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 20/07 è consentita nei seguenti luoghi:
 - nei cinerari comuni dei cimiteri di Borgata Rue, Borgata Murise, Borgata Ruata e Borgata Pomeano;
 - in aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;
 - in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
 - in mare;

- nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
 - nei fiumi;
 - in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
 - in altri luoghi previsti dalla normativa statale.
- (2) La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30.04.1992, n. 285.
- (3) La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.
- (4) È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro famigliari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.
- (5) Al di fuori del cinerario comune è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

Articolo 10 quater

- (1) Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 130/2001, é realizzata nel cimitero, in apposito spazio a ciò destinato, apposita targa, individuale, che riporta i dati anagrafici del defunto che sarà a carico dell'affidatario dell'urna. La permanenza della targa è prevista in 10 anni. L'apposizione della targa individuale è facoltativa nel caso di dispersione delle ceneri nel cinerario comune di persona morta da più di 10 anni.
- (2) Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Articolo 10 quinquies

- (1) Deve essere predisposto apposito Registro nel quale deve essere evidenziato:
- l'affidatario con descrizione del luogo di residenza e dove verrà tenuta l'urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente, oltre che ai dati del defunto cremato;
 - il luogo di dispersione delle ceneri.

Articolo 10 sexies

- (1) È consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 12 mesi dell'urna cineraria presso i Cimiteri Comunali. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al Cinerario Comune.

CAPITOLO TERZO DISPOSIZIONI GENERALI SUL DIRITTO DI SEPPELLIMENTO NEI CIMITERI

Articolo 11

- (1) Nei cimiteri comunali devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:
- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune qualunque ne fosse in vita la residenza,

- b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso la residenza al momento del decesso;
 - b bis) i cadaveri delle persone non residente in vita nel comune e morte fuori di esso, aventi parenti residenti fino al 3° grado; la ricorrenza di tale requisito si estende anche al coniuge;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso ma aventi diritto ad una sepoltura privata di famiglia nel cimitero stesso;
 - c bis) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso il cui coniuge risulti già inumato o tumulato in uno dei cimiteri di Pramollo.
 - d) i nati morti di cui all'art. 7 del D.P.R. 10.09.1990, N. 285 e i prodotti del concepimento;
 - e) i resti mortali delle persone sopraelencate e gli arti amputati;
 - f) i cadaveri delle persone decedute fuori dal comune e non più residente nel comune al momento del decesso, a causa del trasferimento della residenza in pensionati, case di riposto o case di cura;
 - g) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune di Pramollo e morte fuori di esso, qualora siano state residenti nel Comune di Pramollo per almeno cinque anni;**
 - h) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune di Pramollo e morte fuori di esso, qualora siano nate nel Comune di Pramollo. Si considerano nate nel Comune di Pramollo anche le persone nate nel Comune di San Germano Chisone dal 1928 al 1954 (periodo in cui il Comune di Pramollo è stato accorpato al Comune di San Germano Chisone) in zone del territorio appartenenti all'attuale Comune di Pramollo.**
- (2) **Nell'area raccolta ceneri è ammessa la dispersione delle ceneri di persone senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione e di residenza.**
- (3) I cadaveri delle persone che non rientrino in una delle ipotesi previste dal primo comma del presente articolo non possono essere ricevute nei cimiteri comunali.

CAPITOLO QUARTO INUMAZIONI

Articolo 12

- (1) Tutti i Cimiteri comunali hanno campi all'aperto destinati alla sepoltura per inumazione.
- (2) Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
- (3) Dovrà essere prevista un'area per l'inumazione degli arti amputati.
- (4) La gratuità del servizio di inumazione è limitata al caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse della famiglia. Il predetto servizio è a pagamento negli altri casi.
- (5) La gratuità del servizio di inumazione non comporta la gratuità del trasporto del cadavere.

Articolo 13

- (1) Nel caso in cui i famigliari non provvedano diversamente, il comune provvederà a contraddistinguere ogni fossa comune di inumazione da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo, con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di decesso del defunto.

Articolo 14

- (1) Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del Cimitero, e dopo che vi sia stato depositato il feretro deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
- (2) In assenza di personale addetto, il comune potrà assicurare il servizio di escavazione e copertura delle fosse avvalendosi di ditte specializzate.

Articolo 15

- (1) Il turno di rotazione delle inumazioni è decennale. Tuttavia esso può essere di fatto protratto quando il numero delle fosse a disposizione lo consenta.
- (2) Nell'ambito dei cimiteri comunali possono essere individuate delle aree da destinare a inumazione trentennale a pagamento.
- (3) Nel caso previsto al precedente comma, con deliberazione della giunta comunale saranno individuate le aree aventi tale destinazione e fissate le tariffe da applicare.
- (4) Le concessioni trentennali, ove previste, alla scadenza dei 30 anni potranno essere rinnovate a seguito di pagamento della tariffa vigente al momento della scadenza. In caso contrario il Comune rientrerà in possesso dell'area, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune.

Articolo 16

- (1) Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
- (2) Le caratteristiche costruttive dei feretri è stabilito dalle vigenti disposizioni di legge e regolamento, cui si rinvia.
- (3) È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
- (4) Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
- (5) Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Articolo 17

- (1) Sulle fosse nei campi comuni è permesso il collocamento di croci o monumentini o lapidi, in metallo, pietra o marmo e copri tomba.
- (2) La giunta comunale è autorizzata a prevedere il pagamento di un apposito diritto per il collocamento di croci o monumentini o lapidi, in metallo, pietra o marmo e copri tomba.
- (3) Gli oggetti indicati al comma precedente, trascorso il periodo normale di 10 anni, restano di proprietà del comune che, nel caso provveda all'esumazione di ufficio per il decorso periodo di rotazione, non avrà l'obbligo di conservarli.

- (4) Sulla lapide le scritte devono essere limitate all'indicazione di nome, cognome, data di nascita e morte ed eventuale versetto.

CAPITOLO QUINTO SEPOLTURE PRIVATE

Articolo 18

- (1) Il Comune può porre a disposizione dei privati, che ne dovranno richiedere la concessione:
- a) aree novantanovennali per tombe di famiglia;
 - b) loculi individuali trentennali;
 - c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali cinquantennali;
 - d) aree trentennali per sepolture individuali.
- (2) Le caratteristiche strutturali dei loculi sono stabilite dagli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Articolo 19

- (1) Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 18, devono essere racchiuse in duplice cassa l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Articolo 20

- (1) Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 21

- (1) Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, delle nicchie e dei loculi e in generale delle arre in concessione sono in solido a carico dei privati concessionari.
- (2) Il concessionario e i suoi aventi causa sono tenuti a tenere le sepolture private in decorose condizioni, pena la decadenza dalla concessione.

Articolo 22

- (1) Le aree destinate dai piani regolatori di ogni cimitero a sepolture private di famiglia sono concesse in uso con diritto riservato alla famiglia del concessionario o, trattandosi di ente, alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.
- (2) Il diritto di uso delle sepolture in oggetto è di carattere familiare o collettivo, salva diversa manifestazione di volontà espressa dall'originario titolare nell'atto di concessione.
- (3) Si intendono facenti parte della famiglia il concessionario, il coniuge, i suoi ascendenti in linea retta fino al 3° grado incluso, i suoi discendenti in linea retta ed i rispettivi coniugi, i suoi fratelli celibi, le sue sorelle nubili.
- (4) Il concessionario ha facoltà di richiedere che nell'atto di concessione:
- a) siano stabilite limitazioni del diritto di uso con riferimento a persone;
 - b) siano indicate nominativamente, come aventi diritto d'uso, altre persone non comprese nell'ambito della parentela quale specificata al comma precedente.

- (5) Le concessioni delle aree in oggetto possono essere fatte a più famiglie o a più enti in comunione. In tal caso, il diritto d'uso è conferito " pro indiviso", con assunzione solidale da parte dei compossessori di ogni condizione posta nell'atto di concessione.
- (6) Nel caso di sepolcro ereditario gli aventi diritto alla sepoltura vengono determinati secondo le disposizioni del libro secondo del codice civile. Spetta agli interessati notificare al Comune la documentazione necessaria per accertare l'acquisizione del diritto.

Articolo 23

- (1) Le nicchie, i loculi e le eventuali aree in concessione sono capaci di un solo feretro. Il diritto di sepoltura vi è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo, né per qualsiasi titolo.

Articolo 24

- (1) Al momento dell'approvazione del presente regolamento la concessione di aree per tombe di famiglia è limitata al cimitero di Rue Cortili.
- (2) Nel caso di assegnazione di aree, le relative costruzioni saranno eseguite direttamente dai privati, in base a progetti dotati di regolare concessione edilizia.
- (3) All'atto di approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro. Dette tombe private non debbono avere diretto accesso con l'esterno del Cimitero.
- (4) Ad opera finita e prima dell'uso delle tombe il concessionario deve presentare atto di collaudo rilasciato da professionista abilitato, allo scopo di accertare che la costruzione sia stata eseguita secondo il disegno e progetto approvato.
- (5) Pena la decadenza della concessione le costruzioni sulle aree in oggetto devono essere effettuate entro tre anni dalla data dell'atto di concessione.
- (6) Ogni tomba di famiglia deve essere dotata di ossario comune per la raccolta dei resti delle salme in essa sepolte.

Articolo 25

- (1) Nel caso di rinuncia o di abbandono delle aree avute in concessione il Comune rientrerà nel pieno suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati o abbandonati, acquisendo automaticamente anche la proprietà delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

Articolo 26

- (1) Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione del responsabile del servizio o, in mancanza, del Sindaco.

Articolo 27

- (1) Le concessioni delle tombe di famiglia, dove previste, hanno la durata di anni 99, salvo rinnovo. Scaduto tale periodo il concessionario o i suoi aventi causa potranno chiederne il rinnovo, con il pagamento dei diritti vigenti al momento.
- (2) La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono; la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta

Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.

- (3) In ogni caso è fatto salvo il disposto del 2° comma dell'art. 92 del D.P.R. 285/1990 in merito alle concessioni rilasciate anteriormente al D.P.R. 21.10.1975 n. 803.

CAPITOLO SESTO ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 28

- (1) Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
- (2) Le esumazioni ordinarie si hanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento o alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.
- (3) Le fosse potranno essere utilizzate per altre sepolture.
- (4) La gratuità del servizio di esumazione ordinaria è limitata al caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse della famiglia. Il predetto servizio è a pagamento negli altri casi.
- (5) Si procede ad esumazioni straordinarie quando, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

Articolo 29

- (1) Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R; 10.09.1990 n. 285 vengono regolate dal personale del comune a ciò incaricato, seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

Articolo 30

- (1) Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono, constatata la loro completa mineralizzazione, dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del Cimitero, ove queste esistano.
- (2) In tale caso i resti devono essere rinchiusi in un cassetta di zinco a mente del precedente art. 34.
- (3) Le lapidi, i cippi, ecc; devono essere ritirati dal personale del comune a ciò incaricato e andranno distrutti.
- (4) Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio Comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

Articolo 31

- (1) Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni della Giunta Comunale che saranno affisse all'ingresso del Cimitero.

Articolo 32

- (1) Le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. È assolutamente vietata l'introduzione dei cani, o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio.
- (2) È proibito l'ingresso ai ragazzi minori di 12 anni se non accompagnati da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi o attraversare le fosse. Per raggiungere la sepoltura da visitare è obbligatorio servirsi del sentiero di ciglio delle fosse medesime, e per la via più diretta, senza recare danno ai tumuli o ai loro ornamenti.

Articolo 33

- (1) Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata,; quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del personale incaricato, raccolte e depositate nell'ossario.

Articolo 34

- (1) È vietata la coltivazione di piante e arbusti di qualsiasi genere all'interno del cimitero; è invece consentita la coltivazione a prato verde.

Articolo 35

- (1) È lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con special cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc....
- (2) Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del responsabile di custodia di ritirarli per essere distrutti, qualora dietro avviso del custode non fossero ritirati e riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Articolo 36

- (1) Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure il provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Articolo 37

- (1) Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti e le corone.

Articolo 38

- (1) È assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interno al cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc. com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

Articolo 39

- (1) Nel cimitero è proibito fumare o questuare.
- (2) Chiunque nell'interno del Cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà, dal personale del comune o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana, diffidato ad uscire immediatamente ed anche, dove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate, le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPITOLO SETTIMO DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 40

- (1) Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite a termine di legge.

Articolo 41

- (1) Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e nel T.U. della Legge Sanitaria 27 Luglio 1934, n. 1265.